

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). Operatore: AZIENDA AGRICOLA AMADIO DI AMADIO ANDREA & C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA – RIPATRANSONE (AP).**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 20.05.2026, che conferisce al Dott. Sandro Nardi l'incarico di direzione del Settore "Fitosanitario e Agro-meteorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni";

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola – partita IVA n. 02601160449 - codice di registrazione al RUOP IT-11-1032, con sede legale in Ripatransone (AP) – Via Penna, snc, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nella tabella 1, in calce al presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Ripatransone (AP) – Via Penna, snc;
- di trasmettere all'operatore professionale Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- che l'operatore professionale Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell'istanza di autorizzazione;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.amap.marche.it/agenzia/atti-dell-amministrazione.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- Legge regionale n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione del 11.10.2022;
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019;
- Decreto Legislativo n. 19 del 02.02.2021;
- DM 333987 del 27.07.2022;
- DM 03.06.2021 (Toumeyella parvicornis);
- Decreto del Dirigente AMAP n. 214 del 29.05.2026;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 13 del 16.01.2025;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 45 del 25.01.2024;
- Decreto del Dirigente AMAP n. 269 del 27.12.2022;

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 e ss.mm.ii. stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

Con D. Lgs. n. 19 del 02.02.2021 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP). Inoltre con DM 333987 del 27.07.2022 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.

Ai sensi dell'art. 37 l'autorità che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art 89 del regolamento 2016/2031 è il SFR competente per territorio ove ricade il centro aziendale.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii. vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031 e le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione di determinati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti al fine del rilascio del passaporto delle piante di cui agli art. 79 e 80.

Gli allegati XIII e XIV del regolamento 2019/2072 e ss.mm.ii. definiscono quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante e un passaporto delle piante per zone protette ZP.



Il Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13.03.2019 definisce i criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89 del regolamento 2016/2031.

L'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*; in particolare le piante da impianto ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* devono essere sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022 stabilisce misure per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, nonché definisce l'elenco delle piante specificate.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* con Decreto del Dirigente n. 13 del 16.01.2025. Inoltre con Decreto del Dirigente n. 45 del 25.01.2024 è stato aggiornato il piano d'azione, di cui al Decreto del Dirigente n. 269 del 27.12.2022, per il contenimento di tale organismo nocivo.

Il DM 03.06.2021 definisce le misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga); ai sensi dell'art. 8 è vietata la movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto» salvo controllo ufficiale del SFR competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.

Il SFR ha definito nella regione Marche un'area delimitata per *Toumeyella parvicornis* con Decreto del Dirigente AMAP n. 214 del 29.05.2026.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola, partita IVA n. 02601160449, con sede legale in Ripatransone (AP) – Via Penna, snc, ha inoltrato in data 25.06.2026 prot. AMAP n. 4614 e 4615 istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Ripatransone (AP) – Via Penna, snc.

L'operatore Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola ha nominato altro soggetto quale figura tecnica responsabile della comunicazione con il SFR che possiede i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del DM 333987 del 27.07.2022.

Con la registrazione al RUOP all'operatore Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-1032.

Il centro aziendale di Ripatransone (AP) – Via Penna, snc relativo all'operatore Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola ricade nell'area delimitata di cui al Decreto 13/25 per *Aleurocanthus spiniferus* e nell'area delimitata di cui al Decreto 214/26 per *Toumeyella parvicornis*. Tra le specie elencate nell'allegato S del 03.07.2026 comunicato dall'operatore Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola non sono presenti piante ospiti di *Toumeyella parvicornis* e di *Aleurocanthus spiniferus*.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo (ID 337615 del 07.07.2026 – ispezione del 03.07.2026).

Esito dell'istruttoria

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, ad eccezione di eventuali piante sensibili agli organismi nocivi *Aleurocanthus spiniferus* e *Toumeyella parvicornis* il centro aziendale dell'operatore Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola



ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031. In ogni caso è stato verificato che nessun organismo nocivo è stato riscontrato presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR nell'ispezione del 03.07.2026.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, per le specie elencate nella tabella 1 in calce al presente atto, ai sensi del Regolamento 2016/2031 relativamente all'operatore professionale Azienda Agricola Amadio di Amadio Andrea & C. Società Semplice Agricola di Ripatransone (AP) e di trasmettere all'operatore in questione il relativo attestato.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

Tabella 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S"	NO

ALLEGATI
"nessun allegato"

